



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 107 del 06/12/2023

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E TEMPORALIZZAZIONE DEGLI STALLI DEDICATI AI VEICOLI RICARICABILI ELETTRICAMENTE DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI BANDO REGIONALE.

Il Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale

Premesso che a seguito di partecipazione ad un bando regionale da parte del Comune di Curtatone, segnatamente seguito dall'Ufficio Tecnico Comunale, settore Manutentivo LL.PP. e Patrimonio, sono state realizzate e dislocate in alcuni centri abitati del territorio delle colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli;

Considerato che l'Ufficio Tecnico preposto, con note di protocollo aventi rispettivamente numeri 35651 e 35652 del 2 dicembre 2023, ha inviato la planimetria con la dislocazione delle colonnine di ricarica e la richiesta di emissione di specifica ordinanza per la regolamentazione ai fini del Codice della Strada;

Ravvisata la necessità di indicare le modalità di sosta e relative tempistiche, secondo normativa vigente e dedicandola precipuamente ai veicoli elettrici e plug-in per il tempo necessario alla completa ricarica e non oltre al tempo di un ora successiva, mantenendo tale limite per le 24 ore (H24);

Visto il D.L.vo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modificazioni;

Visti in particolare il Decreto Legge “Semplificazioni” n. 76/2020, in particolare all'art. 57, la Legge n. 156 del 9 novembre 2021, di conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 110 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Visto il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 avente prot. n. 9615 del 31 marzo 2023 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali al Dott. Cristiano Colli, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione degli stalli di sosta con colonnine esclusivamente dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici e plug-in, H24, con divieto di sosta e rimozione forzata per gli altri veicoli, dislocati:

n. 2 nella Zona parcheggio di Via Martiri dell'Aldriga, nel centro abitato di Grazie individuati con le lettere A1 e A2;

n. 1 nella Zona parcheggio presso fermata R.F.I. di Via Domenico Fetti, nel centro abitato di Levata individuato con la lettera B;

n. 2 nella Zona parcheggio del Municipio di Piazza Corte Spagnola, nel centro abitato di Montanara individuati con le lettere C1 e C2;

n. 1 nella Zona parcheggio del Polo Scolastico, nel centro abitato di Buscoldo individuato con la lettera D;

n. 1 nella Zona parcheggio di Piazza J. F. Kennedy, nel centro abitato di San Silvestro individuato con la lettera E;

n. 1 nella Zona parcheggio presso il Parco di Levata di Via Caduti Del Lavoro, nel centro abitato di Levata individuato con la lettera F;

viene regolamentato altresì il limite massimo di sosta, per i suddetti veicoli, di 60 minuti oltre il periodo necessario alla completa ricarica.

Sono esclusi dal divieto i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso ed i veicoli autorizzati da questo Comando per particolari necessità.

Sono revocate le precedenti Ordinanze in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010 oppure entro 120 giorni al Capo dello Stato a norma del D. P. R. n. 1199/1971. Per quanto attiene la segnaletica può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dal D.L.vo n. 285/1992.

Curtatone, 06/12/2023

Il Responsabile
COLLI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)